

## Lavoratori frontalieri: assegni familiari e diritto europeo

### 1. In generale

Secondo la marginale 317 delle Direttive per l'applicazione della Legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nei rapporti con l'UE sono determinanti i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 che coordinano la sicurezza sociale; questi Regolamenti devono essere applicati in Svizzera nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP).

L'art. 68 paragrafo I lett. i) del citato Regolamento (CE) 883/04 stabilisce che, qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari, siano previsti diritti a prestazioni conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma in base alle legislazioni di più Stati membri, è prioritario il luogo di residenza dei figli.

Il cpv. 2 del medesimo articolo precisa che, in caso di cumulo dei diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo I. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono quindi sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma di integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo.

### 2. Lavoratori frontalieri italiani il cui datore di lavoro è affiliato alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

In caso di domanda per assegni familiari in favore di persone residenti in Italia, il lavoratore frontaliere deve produrre, a dipendenza del caso, la seguente documentazione:

- **Richiedente coniugato o convivente; altro genitore senza attività in Italia:** vanno prodotti la *Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà*, mediante la quale l'altro genitore conferma di non esercitare un'attività, e la copia di un documento d'identità
- **Richiedente coniugato o convivente; altro genitore con attività in Italia:** va prodotto il Modulo E411
- **Richiedente separato non convivente o divorziato non convivente; altro genitore (che vive con i figli o con la persona per la quale sono richiesti gli assegni) senza attività in Italia:** vanno prodotti la *Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà*, mediante la quale l'altro genitore conferma di non esercitare un'attività, e la copia di un documento d'identità
- **Richiedente separato non convivente o divorziato non convivente; altro genitore (che vive con i figli o con la persona per la quale sono richiesti gli assegni) con attività in Italia:** va prodotto il Modulo E411